

Direttiva recante disposizioni per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 10 luglio 2019 ha colpito Milano Marittima in Comune di Cervia (RA)

Articolo 1

(Finalità e soggetti beneficiari)

1. La presente direttiva prevede criteri, modalità e termini per la concessione di contributi per il recupero a fini produttivi degli immobili e per la ripresa o la continuità nonché per la piena funzionalità dell'attività produttiva nelle componenti fisse e mobili strumentali, in seguito a danni subiti da imprese in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 10 luglio 2019 ha colpito Milano Marittima in Comune di Cervia (RA).
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Direttiva le imprese, secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, operanti nel settore ricettivo, balneare, della ristorazione, del commercio al dettaglio, dell'artigianato, dei servizi alla persona, situate nel territorio del Comune di Cervia (RA) interessato dall'evento calamitoso indicato al comma precedente, che esercitano una attività economica nella sede legale e/o operativa o nell'unità locale danneggiata per la quale si richiede il contributo.
3. Le imprese devono possedere, al momento della presentazione della domanda di contributo, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere attive e non essere sottoposte a procedure a procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa;
 - c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei

confronti di INPS e INAIL;

4. In ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono sussistere, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda di contributo, cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

5. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente articolo, che sia intervenuta dopo la presentazione della domanda di contributo, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione comunale di cui al comma 1 per le necessarie verifiche e valutazioni.

Articolo 2

(Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili)

1. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dalla tromba d'aria il giorno 10 luglio 2019, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:

- a) il ripristino di immobili danneggiati, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
- b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari e compresi i beni mobili registrati;
- c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa.

2. L'accertamento dei danni provocati dall'evento calamitoso di cui al precedente comma 1 deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, anche redatta per il tramite di un'impresa di assicurazioni, in relazione alla stessa tipologia di danni oggetto della polizza assicurativa; la perizia deve descrivere il nesso di causalità diretta tra evento calamitoso e danni subiti dall'impresa, che devono risultare compatibili e congruenti con la specificità dell'evento calamitoso e deve essere conforme a quanto stabilito dal successivo articolo 7.

3. Per immobile destinato all'esercizio di un'attività produttiva si intende l'edificio o l'insieme di edifici, sedi legali e/o operative o unità locali, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi

ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate dal comma 1 dell'articolo 1 della presente Direttiva.

4. Per beni mobili strumentali di cui al comma 1, lett. b), danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso si intendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" (in seguito D.P.R. n. 600/1973).

5. Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

Articolo 3

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli immobili e tempi di realizzazione)

1. I costi ammissibili a contributo sono quelli sostenuti come conseguenza diretta della tromba d'aria e finalizzati al ripristino dell'immobile destinato ad attività produttiva e delle relative aree pertinenziali strettamente collegate all'attività produttiva stessa.

2. La verifica della congruità dei costi per gli interventi di cui al comma precedente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, e dal successivo art. 7, è determinata al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non detraibile, sulla base della dichiarazione del professionista, incaricato di redigere la perizia, di avere quantificato i costi sostenuti o da sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando l'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT) del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., integrato per le voci non contemplate nello stesso, da prezzi approvati da altri enti pubblici, camere di commercio o istituzioni pubbliche e avvalendosi dei preventivi allegati alla medesima dichiarazione.

3. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data dell'evento calamitoso e conclusi entro il 31 luglio 2020.

4. Le spese tecniche comprensive degli onorari dei professionisti abilitati, tra cui i professionisti incaricati della redazione delle perizie, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo

dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Direttiva, fino ad un massimo di € 2.000,00, a condizione che tale somma non sia superiore al 50% del costo degli interventi ammessi.

Articolo 4

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per beni mobili registrati, per le scorte e tempi di realizzazione degli interventi)

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali, necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari e beni mobili registrati, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b), danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, la valutazione del danno, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri e basarsi sul costo di sostituzione, verificato sulla base di listini ufficiali qualora esistenti, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Qualora il beneficiario sostituisca il bene mobile strumentale, che è stato danneggiato per un valore inferiore al 70% del costo di sostituzione, con altro uguale o equivalente per rendimento economico, il contributo è calcolato sulle spese che il beneficiario avrebbe sostenuto per la riparazione del bene, quantificate nella perizia asseverata, e il documento giustificativo della spesa è rappresentato dalla fattura di acquisto o di riparazione del bene.

2. Ai fini del rimborso del danno, le spese di riacquisto o ripristino dovranno essere sostenute successivamente alla data dell'evento calamitoso; le spese di riacquisto o ripristino dovranno riferirsi esattamente ai beni per i quali viene richiesto il contributo, evidenziando la connessione delle stesse con l'attività dell'impresa, finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva. Il pagamento delle predette spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

3. È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;

- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

4. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), la quantificazione del danno dovrà essere effettuata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. A tal fine sarà necessario:

- accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento dell'evento calamitoso. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell'ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del D.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia asseverata;
- stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento dell'evento calamitoso: a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

5. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data dell'evento calamitoso e riferirsi a beni uguali o equivalenti a quelli distrutti o danneggiati, comprovati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.

Articolo 5

(Indennizzi assicurativi)

1. In presenza di copertura assicurativa, fermi restando i limiti massimi di contribuzione previsti nel successivo art. 8, la somma del contributo e dell'indennizzo assicurativo, attribuito all'intervento finanziato, corrisposto o da corrispondersi da parte delle compagnie di assicurazioni, non deve superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, determinato sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4.

2. Il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- descrizione dell'evento che ha causato i danni;
- data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo sarà calcolato considerando l'importo massimo liquidabile dall'assicurazione, attestato dalla stessa o desumibile dalla polizza. Per la liquidazione del contributo sarà necessario dichiarare di aver riscosso l'intero importo spettante e concluso eventuali contenziosi.

5. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti indicati all'art. 1, per accedere ai contributi, devono presentare **entro il termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione della presente Direttiva nel BURERT**, al Comune di Cervia in cui si svolge l'attività produttiva danneggiata dalla tromba d'aria, la domanda di contributo resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia

di documentazione amministrativa” (in seguito D.P.R. n. 445/2000), utilizzando l’allegato Modulo DC/AP.

2. La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

3. La domanda di contributo è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante legale /titolare dell’attività produttiva, che sia tenuto a sostenere per legge, per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, i costi degli interventi di cui al precedente art.2, ovvero da un suo delegato. Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari o i soggetti delegati alla sottoscrizione della domanda dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata:

- in tutti i casi: una perizia asseverata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti (immobili, beni strumentali, beni mobili registrati e scorte) o per il tramite di un’impresa di assicurazioni, contenente quanto previsto al successivo art. 7, comma 2, coerentemente con le relazioni descrittive e secondo le modalità previste negli artt. 3, 4 e 5 della presente Direttiva;
- in presenza di indennizzi assicurativi, l’attestazione di cui al comma 2 del precedente art. 5 e la quietanza liberatoria ove l’indennizzo assicurativo sia già stato percepito alla data di presentazione della domanda; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio previsto al successivo art. 9 per l’esecuzione degli interventi;
- eventuale documentazione fotografica dei danni subiti agli immobili, beni strumentali, beni mobili registrati o scorte;
- nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a): i preventivi della/e impresa/e affidataria/e dei lavori di ripristino dell’immobile;
- nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) i preventivi delle imprese fornitrici dei beni o dei servizi di riparazione o di altri servizi;
- nel caso venga presentata una domanda di contributo con contestuale richiesta di liquidazione, la documentazione tecnica attestante l’avvenuta realizzazione degli interventi (a titolo esemplificativo: l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti, un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite, se necessario la dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta

del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'opera, fermo restando che l'erogazione del contributo non potrà concretizzarsi fino all'avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, il certificato di collaudo per i beni mobili strumentali ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria e richiesta dall'Amministrazione) nonché la documentazione contabile comprovante le spese sostenute per il ripristino dei danni derivati dall'evento calamitoso, con le relative quietanze di pagamento (copia degli estratti conto bancari o postali, con l'indicazione delle causali dalle quali si evinca che il pagamento è riferito alla fattura od altro documento fiscale presentato, ricevute bancarie (R.I.BA), copie dei modelli F24 per i pagamenti relativi alle ritenute di acconto, altre forme che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti).

5. Nel caso in cui gli interventi siano stati oggetto di altro contributo pubblico i soggetti di cui al precedente comma 1 dovranno indicare nella domanda e nella perizia asseverata l'ente al quale è stata presentata la richiesta di contributo e i relativi numero e data di protocollo.

6. La domanda, sottoscritta digitalmente, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo rinvenibile nel sito del Comune di Cervia.

7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

8. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione indicata al comma 4, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria tramite posta elettronica certificata (PEC), dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo PEC da questi indicato nella domanda di contributo.

9. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 7
(Perizie asseverate)

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5, le perizie asseverate da allegare alla domanda dovranno essere redatte dai professionisti incaricati o anche per il tramite di un'impresa di assicurazione, con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:

- a) ai beni immobili;
- b) ai beni mobili strumentali;
- c) ai beni mobili registrati;
- d) alle scorte distrutte e/o danneggiate.

2. Le perizie asseverate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero, per gli immobili, la quantificazione del danno subito e accertato, sulla base della dichiarazione del professionista incaricato di avere quantificato i costi sostenuti o da sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando l' "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., integrato per le voci non contemplate nello stesso, da prezzi approvati da altri enti pubblici, camere di commercio o istituzioni pubbliche.

Art. 8
(Entità e tipologie di contributo concedibile)

1. Per gli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della presente Direttiva è concesso un contributo fino al 100% del costo ammissibile, definito e quantificato con le modalità di cui agli articoli 4 e 5, comprensivo di IVA se non detraibile.

2. La percentuale di cui al comma precedente potrebbe subire anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo ed alle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi percepiti o da percepire per i medesimi interventi la quota complessiva del rimborso assicurativo e/o di altri contributi pubblici e

del contributo, oggetto della presente Direttiva, non può superare il 100% dell'ammontare dei costi ammissibili, determinato secondo i criteri della Direttiva stessa.

Articolo 9

(Termine di esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione)

1. Gli interventi di cui all'art.2, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) della presente Direttiva devono essere **completati entro il 31 luglio 2020 a pena di revoca del contributo.**

2. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1 il beneficiario dovrà presentare anche la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi (a titolo esemplificativo: l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti, un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite, se necessario la dichiarazione attestante gli estremi dell'avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'opera, fermo restando che l'erogazione del contributo non potrà concretizzarsi fino all'avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, il certificato di collaudo per i beni mobili strumentali ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria e richiesta dall'Amministrazione) nonché la documentazione contabile comprovante le spese sostenute per il ripristino dei danni derivati dall'evento calamitoso, con le relative quietanze di pagamento (copia degli estratti conto bancari o postali, con l'indicazione delle causali dalle quali si evinca che il pagamento è riferito alla fattura od altro documento fiscale presentato, ricevute bancarie (R.I.BA), copie dei modelli F24 per i pagamenti relativi alle ritenute di acconto, altre forme che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti).

4. In caso di inosservanza del termine di cui al precedente comma 1, il Comune procederà all'erogazione del contributo relativamente alla parte di interventi effettivamente eseguiti e regolarmente documentati dal punto di vista contabile, costituenti comunque stralci funzionali, ed alla contestuale revoca del contributo residuo.

Articolo 10

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. **Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune effettua la relativa istruttoria,** controllando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive

di certificazione e atto notorio ivi rese, e trasmette all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l’elenco riepilogativo definitivo delle domande ritenute ammissibili a contributo, utilizzando il modulo ER/AP.

Art. 11

(Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie al Comune)

1. Al fine di assegnare il finanziamento al Comune interessato, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile, acquisita la documentazione di cui all’articolo 10 provvede:

- a determinare l’aliquota percentuale concretamente applicabile del contributo concedibile, fino al massimo del 100% dei costi ammessi,
- a quantificare le risorse assegnabili e liquidabili al Comune interessato a copertura dei contributi relativi alle domande accolte.

2. L’assegnazione del finanziamento al Comune è disposta dall’Agenzia regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

3. Le aliquote percentuali sono applicate sui costi presunti stimati e/o già sostenuti al momento della presentazione della domanda di contributo ed indicati negli elenchi riepilogativi ER/AP.

4. Il Comune, con la massima sollecitudine e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento da parte dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, provvederà a comunicare ai soggetti interessati l’importo del contributo assegnato, evidenziando il termine del 31 luglio 2020, di cui al precedente articolo 9, entro il quale è necessario terminare gli interventi oggetti della presente Direttiva e presentare la documentazione tecnica e contabile, ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo concesso.

Art. 12

(Liquidazione da parte del Comune del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo)

1. Entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine del 31 luglio 2020 ovvero, nel caso gli interventi vengano ultimati prima del 31 luglio 2020, entro 30 giorni successivi all’ultimazione degli stessi e presentazione della relativa documentazione tecnica e contabile da parte dei soggetti interessati, il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante, da calcolarsi con le

seguenti modalità:

- a) importo delle spese sostenute e documentate superiore al valore dei danni dichiarati e dei costi ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sul valore dei costi ammessi a contributo; il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi pubblici corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il 100% dei danni sofferti;
 - b) importo delle spese sostenute e documentate inferiore al valore dei danni dichiarati e dei costi ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sull'importo dei costi effettivamente sostenuti; il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad altri contributi pubblici corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il 100% dei danni sofferti;
 - c) in presenza di eventuali contributi erogati da altre amministrazioni pubbliche, per i medesimi interventi e con le stesse finalità, il Comune acquisisce dalle stesse i relativi importi.
2. Il Comune è tenuto all'annullamento della documentazione di spesa sostenuta attraverso apposito timbro, riportante la linea di finanziamento (estremi della Delibera della Giunta regionale di approvazione della presente Direttiva) e l'importo finanziato.

Art. 13

(Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dal Comune)

1. Entro il 31 ottobre 2020 il Comune trasmette all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile un elenco riepilogativo a rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.
2. In presenza di eventuali economie, il Comune provvederà a versarne l'importo all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procederà successivamente e comunque entro il 31 luglio 2021 ad un controllo a campione, nella misura di almeno il 10% delle domande istruite ed accolte dal Comune, chiedendo a quest'ultimo i relativi atti di liquidazione al fine di verificare se le economie eventualmente accertate siano state correttamente determinate.

Art. 14

(Obblighi dei beneficiari)

1. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - dare immediata comunicazione al Comune, mediante posta elettronica certificata (PEC), della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
 - dare immediata comunicazione di variazioni progettuali;
 - dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
 - eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

2. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Comune, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono tenuti, altresì, a consentire l'accesso al personale incaricato dal Comune a tutti i documenti relativi al programma, in occasione di eventuali sopralluoghi e delle ispezioni.

3. La documentazione tecnica e contabile in originale, relativa agli interventi finanziati con la presente Direttiva, dovrà essere conservata dal beneficiario per 5 (anni) dal completamento degli interventi.

4. La data di completamento degli interventi indennizzati è da considerarsi quella dell'atto di liquidazione del contributo, adottato dall'organo comunale competente.

Articolo 15

(Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi)

1. I contributi previsti dalla presente Direttiva costituiscono Aiuti di stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

2. I contributi previsti dalla presente Direttiva sono cumulabili con le detrazioni di imposta di cui all'art. 16-bis, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i. per i lavori sugli immobili ivi indicati e con le detrazioni di imposta di cui all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e s.m.i. per l'acquisto dei beni mobili ivi indicati

(cosiddetto Bonus Mobili) secondo le modalità e procedure definite nelle norme richiamate e fatte salve eventuali sopravvenute modifiche delle norme medesime.

3. Sono detraibili, ai sensi delle norme richiamate al comma 1, le sole spese rimaste effettivamente a carico dei contribuenti, ad esclusione, pertanto, per quanto qui rileva, delle spese coperte dai contributi di cui alla presente direttiva.

4. I contributi di cui alla presente direttiva sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che si qualificano come aiuti di stato e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, determinato sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4.

5. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

Articolo 16

(Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia)

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentino e/o perdano, successivamente alla data di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Direttiva.

2. Sono esclusi dal contributo della presente Direttiva gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3. Il Comune potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

- a. autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non veritiere, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- b. mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 14;
- c. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
- d. irregolarità della documentazione prodotta.

4. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
5. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Art. 17

(Entrata in vigore della Direttiva)

La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul BURERT della Regione Emilia Romagna approvazione della stessa